



COMUNE DI GENOVA

185 0 0 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA  
**Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-370 del 19/09/2019**

Fusione per incorporazione di ATP ESERCIZIO S.R.L. in A.M.T. S.P.A.

Su proposta del Sindaco, Marco Bucci, e dell'Assessore ai Trasporti con delega all'indirizzo e controllo di A.M.T. S.p.a. Matteo Campora.

PREMESSO CHE:

- Con DCC n. 79/2017 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di ATP S.p.A. in AMT S.p.A., operazione successivamente attuata con sottoscrizione dell'atto di fusione in data 28/02/2018, che ha portato la partecipazione del Comune di Genova dal 100% all'86,16% con l'entrata nella compagine sociale di AMT S.p.A. dei soci di ATP S.p.A.;
- Con DCC n. 47/2018 è stato approvato l'aumento di capitale sociale di AMT S.p.A. mediante conferimento in natura ai sensi art. 2343 ter c.c. di n. 7 veicoli linea metropolitana; a seguito di tale operazione, effettuata in data 27/06/2018, la partecipazione del Comune di Genova è salita dall'86,16% all'attuale 94,94%;
- La società ha un capitale sociale di € 29.521.464,00 diviso in n. 702.892 azioni del valore nominale di € 42,00 e un patrimonio netto al 31/12/2018 pari ad €30.211.820; si trova a capo di un gruppo societario, di cui fa parte la controllata ATP Esercizio s.r.l., che a bilancio consolidato 2018 espone un patrimonio netto consolidato pari ad € 30.494.883,00;
- AMT è una società pubblica con quota maggioritaria (pari al 94,94% del capitale sociale) in capo al Comune di Genova e in controllo congiunto con gli altri soci pubblici:
  - » la Città Metropolitana di Genova con una percentuale del 4,70,
  - » il Comune di Rapallo con una percentuale del 0,08%;
  - » il Comune di Santa Margherita Ligure con una percentuale del 0,04%;
  - » il Comune di Chiavari con una percentuale del 0,09%,
  - » il Comune di Sestri Levante con una percentuale del 0,07%;infine AMT possiede azioni proprie pari allo 0,08%;
- la società gestisce in affidamento diretto ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento Europeo 1370/2007, il servizio di trasporto pubblico locale sul bacino G urbano fino alla data del 3 dicembre 2019;
- In data 30/11/2018 la Città Metropolitana di Genova, con deliberazione n. 44/2018, ha disposto l'affidamento in regime di *in house providing* della concessione del servizio di TPL nell'ambito urbano (ex "bacino G urbano") ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento Europeo 1370/2007 per il periodo dal 04/12/2019 al 03/12/2029;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- ATP Esercizio s.r.l. società già controllata da ATP S.p.A., a seguito dell'incorporazione di quest'ultima in AMT S.p.A., è divenuta società controllata da AMT al 51,54%; la restante quota di minoranza è posseduta dal socio privato Auto Guidovie Italiane S.p.A.;
- Il socio privato Auto Guidovie Italiane S.p.A. è entrato nella compagine sociale di ATP Esercizio s.r.l. in data 9/5/2016 acquisendo la quota (pari al 48,46% del capitale sociale) già di proprietà del socio Sessanta Milioni di Chilometri Esercizio S.c.a.r.l.; (avendo il socio maggioritario ATP S.p.A. espressamente dichiarato di non voler esercitare il diritto di prelazione spettantegli in virtù dello Statuto sociale);
- ATP esercisce il servizio di trasporto pubblico locale nel bacino TG extraurbano dell'Area Metropolitana Genovese, su una superficie di oltre 2.200 kmq ed una rete stradale di 1.465 km che si sviluppa su un territorio di pertinenza di 82 Comuni, di cui 67 in provincia di Genova, 11 in provincia di La Spezia e 4 in provincia di Savona;
- la società possiede un capitale sociale di € 1.443.142 e un patrimonio netto al 31/12/2018 pari ad € 1.705.391,00.

PRESO ATTO della proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan di Genova n. 2293/2019 avente ad oggetto : "Individuazione della modalità di gestione della concessione del servizio di trasporto pubblico locale extra-urbano tramite affidamento in *house providing* ad A.M.T. S.P.A. e approvazione della fusione per incorporazione di A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. in A.M.T. S.P.A. che ha previsto:

- 1) la fusione per incorporazione di A.T.P. Esercizio S.r.l. in A.M.T. S.p.a, finalizzata alla futura gestione integrata del trasporto pubblico sul bacino metropolitano genovese con la partecipazione di tutti i soggetti e le Amministrazioni interessate;
- 2) quale modalità di affidamento della concessione dei servizi di trasporto pubblico extra-urbano, (anche ai sensi ed agli effetti di quanto previsto all'art 34 del DL 179/2012 e s.m.i.) l'affidamento in *house providing* ad A.M.T. S.p.a ex art. 5, par. 2 del Regolamento n. 1370/2007, all'esito della definizione delle prodromiche operazioni societarie sopra citate;
- 3) l'adozione, nei confronti del Responsabile della Direzione "Territorio e Mobilità" della C.M. di Genova, del seguente atto di indirizzo: "porre in essere tutte le attività e le verifiche funzionali all'affidamento in *house* della concessione dei servizi di trasporto pubblico extra-urbano ad A.M.T. S.p.a, come risultante dai processi societari di fusione, sulla base del Piano Economico Finanziario, che verrà presentato dalla Società, in relazione alla gestione del servizio de quo;

CONSIDERATO che il Comune di Genova e la Città Metropolitana perseguono, da tempo, attraverso le operazioni societarie sopra descritte e mediante il rafforzamento patrimoniale di AMT s.p.a., la finalità di un progressivo potenziamento del ruolo di AMT quale player strategico della mobilità del bacino metropolitano;

DATO ATTO CHE:

- la fusione per incorporazione di A.T.P. Esercizio S.r.l. in A.M.T. S.p.a. completando il disegno strategico di concentrazione industriale finalizzato alla gestione integrata del TPL nel bacino metropolitano genovese fino ad oggi delineato, consentirebbe, come evidenziato in premessa della succitata proposta di delibera della Città Metropolitana:
  - di mettere a fattore comune le *best practice* economico-gestionali, industriali e commerciali maturate dalle due società,;
  - un generale miglioramento delle modalità di comunicazione alla clientela;
  - un'integrazione dei know-how in merito alla gestione di diverse tipologie di servizio;

-una migliore organizzazione del lavoro, anche con specifico riferimento ai processi;

-la possibilità di realizzare economie di scala nell'approvvigionamento di materiali e prestazioni consentendo di ridurre gli attuali costi di funzionamento delle due società;

- il progetto di fusione realizza altresì una semplificazione del quadro delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni interessate, perseguendo, pertanto, gli obiettivi di razionalizzazione individuati dal d. lgs. n. 175/2016, mediante riduzione del numero di società partecipate (anche indirettamente);

CONSIDERATO CHE gli organi Amministrativi delle società interessate (AMT e ATP esercizio) hanno predisposto due distinte ipotesi di progetto di fusione per incorporazione di ATP Esercizio srl in AMT spa (Progetto A protocollo n. 323286; Progetto B protocollo n. 323299), uno dei quali prevede lo scorporo degli asset immobiliari e del debito funzionale ad essi associato e correlata riduzione del capitale sociale di A.M.T.;

DATO ALTRESÌ ATTO CHE:

-per quanto attiene la proprietà degli "assets" strumentali al trasporto pubblico, oggi in capo ad AMT, occorrerà verificare la compatibilità del progetto di fusione con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia, valutando l'opportunità di procedere prima della fusione allo scorporo delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali al servizio;

-lo statuto della società risultante dalla fusione dovrà garantire i requisiti del controllo analogo congiunto da parte di Città Metropolitana e Comune di Genova in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dal Regolamento CE 1370/2007;

-in ogni caso, ai sensi della regolamentazione comunitaria e nazionale, il socio privato non potrà avere nessuna forma di controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società;

DATO ATTO CHE:

La fusione dovrà essere approvata dai soci di ciascuna società partecipante mediante approvazione del progetto predisposto dagli Amministratori (art. 2502 c.c.) con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto.

Il procedimento di fusione si concluderà con la redazione dell'atto di fusione sottoscritto dagli amministratori delle società partecipanti e redatto per atto pubblico.

A seguito della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis 1° comma, l'incorporante ovvero la società beneficiaria si sostituiranno alle società estinte nei rapporti contrattuali e processuali anteriori alla fusione.

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO condividere l'operazione di fusione per incorporazione di A.T.P. Esercizio S.r.l. in A.M.T. S.p.a, a norma degli art. 2501 e seguenti del codice civile, dando mandato agli organi amministrativi di AMT ad attivare il percorso di valutazione necessario ad individuare e proporre al Comune, per i conseguenti atti, il progetto di fusione più rispondente a ragioni di interesse pubblico tra le due soluzioni prospettate, tenendo conto delle disposizioni vigenti e della economicità complessiva dell'operazione disponendo, in ogni caso, che:

- a.in entrambe le ipotesi la partecipazione del socio privato post fusione non potrà comunque superare la soglia dell'8%;
- b.il rapporto di concambio dovrà in ogni caso essere sottoposto al vaglio di un perito nominato da AMT;
- c.la bozza di statuto della società post fusione da sottoporre all'approvazione dei soci dovrà garantire i requisiti del controllo analogo congiunto da parte di Città Metropolitana e Comune di Genova in conformità a quanto previsto dal Regolamento 1370/2007 ed adottare le eventuali ulteriori iniziative, oltre alle condizioni necessarie, per garantire che il nuovo soggetto che scaturirà dalla

fusione, mantenga le caratteristiche necessarie per la continuità degli attuali affidamenti;

d.in ogni caso, ai sensi della regolamentazione comunitaria e nazionale, il socio privato non potrà avere nessuna forma di controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

DATO ATTO CHE l'esito della fusione dovrà in ogni caso garantire il permanere degli elementi necessari alla continuità aziendale della società ed alla continuità del servizio.

VISTO l'art. 5 D.lgs. 175/2016 ss.mm.ii. ;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1370/2007 "relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70" e la comunicazione della Commissione Europea 2014/C 92/01 recante gli "*orientamenti interpretativi*" al Regolamento (CE) n. 1370/2007;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori;

ACQUISITO il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, c.2 del D.Lgs.267/2000 ss.mm.ii.;

**La Giunta  
PROPONE  
al Consiglio Comunale**

1.di assentire l'operazione di fusione per incorporazione di A.T.P. Esercizio S.r.l. in A.M.T. S.p.a, a norma degli art. 2501 e seguenti del codice civile,dando mandato agli organi amministrativi di AMT ad attivare il percorso di valutazione necessario ad individuare e proporre al Comune, per i conseguenti atti, il progetto di fusione più rispondente a ragioni di interesse pubblico tra le due soluzioni prospettate, tenendo conto delle disposizioni vigenti e della economicità complessiva dell'operazione disponendo, in ogni caso,che:

a. in entrambe le ipotesi la partecipazione del socio privato post fusione non potrà comunque superare la soglia dell'8%;

b.il rapporto di concambio dovrà in ogni caso essere sottoposto al vaglio di un perito nominato da AMT;

c.la bozza di statuto della società post fusione da sottoporre all'approvazione dei soci dovrà garantire i requisiti del controllo analogo congiunto da parte di Città Metropolitana e Comune di Genova in conformità a quanto previsto dal Regolamento 1370/2007 ed adottare le eventuali ulteriori iniziative per garantire che il nuovo soggetto che scaturirà dalla fusione, mantenga le caratteristiche necessarie per la continuità degli affidamenti in essere;

d.in ogni caso, ai sensi della regolamentazione comunitaria e nazionale, il socio privato non potrà avere nessuna forma di controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

2.di procedere ai conseguenti adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

3.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.